

Programmazione unitaria 2021-2027

PR FESR SARDEGNA 2021-2027

RSO 1.1 Azione 1.1.1

BANDO PUBBLICO

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE	
FONTE FINANZIARIA	FESR
PROGRAMMA	PR FESR SARDEGNA 2021-2027 RSO 1.1 Azione 1.1.1
STANZIAMENTO	euro 10.000.000,00 (dieci milioni)
OBIETTIVO – FINALITÀ	Il Programma sostiene la fase di sviluppo delle nuove imprese, costituite nella forma giuridica di società di capitali e di persone, con almeno un anno e fino a un massimo di cinque anni dall'iscrizione al Reg. delle imprese, con l'unità produttiva localizzata in Sardegna. L'intervento si concretizza attraverso la realizzazione di un Piano di sviluppo aziendale con caratteristiche innovative sotto l'aspetto tecnologico, produttivo e commerciale, per favorire la crescita sostenibile, la competitività dell'impresa e il suo consolidamento sul mercato.
SETTORI AMMISSIBILI	Previsti dal Reg. UE n. 651/2014 e specificamente indicati nell'Appendice 1 delle presenti Disposizioni
BENEFICIARI	Micro e Piccole imprese attive sul territorio regionale, così come definite nell'Allegato 1 e ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 651/2014, costituite nella forma di società di capitali e di persone con un anno e fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione al Reg. delle imprese, in possesso di un bilancio di esercizio concluso, approvato e depositato.
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Sardegna
FORMA AGEVOLAZIONE	Sovvenzione a fondo perduto ai sensi dell'art. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" del Reg. (UE) n. 651/2014
SPESE AMMISSIBILI	Costi per investimenti materiali e immateriali; Costi per servizi e/o consulenza; Costi per il personale coinvolto nello sviluppo del Piano; Costi generali per la realizzazione del Piano.
TIPOLOGIA DI AIUTO	Regolamento in esenzione
DIMENSIONE	Minimo euro 350.000,00 fino a un massimo di euro 1.000.000,00
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	Intensità dell'aiuto dal 60% all'80% premialità comprese, in ragione del punteggio ottenuto in sede di valutazione.
SELEZIONE E ISTRUTTORIA DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE	Valutativa a sportello
SITO DI RIFERIMENTO	www.sardegna ricerche.it - www.sardegna programmazione.it
DURATA	Marzo 2027

INDICE

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO	4
ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 3 DOTAZIONE FINANZIARIA	6
ART. 4 BENEFICIARI, REQUISITI E SETTORI AMMISSIBILI	6
ART. 5 DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI	8
ART. 6 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE, DIMENSIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	9
ART. 7 SPESE AMMISSIBILI	11
ART. 8 FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO	13
ART. 9 CUMULABILITÀ DELL'AIUTO	14
ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	15
ART. 11 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	16
ART. 12 CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITÀ'	18
ART. 13 PROROGHE, MODIFICHE E VARIAZIONI DEL PSA	22
ART. 14 RENDICONTAZIONE	23
ART. 15 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO	24
ART. 16 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	26
ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ'	28
ART. 18 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	29
ART. 19 CONTROLLI E MONITORAGGIO	30
ART. 20 REVOCA E RINUNCIA	30
ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR)	32
ART. 22 SOGGETTO RESPONSABILE DELLE MISURE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	32
ART. 23 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI	32
ART. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	32
ART. 25 PUNTO DI CONTATTO QUALIFICATO	32
ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI	33
ART. 27 INFORMAZIONI E ASSISTENZA	33
ALLEGATI	33

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO

Il presente strumento incentivante è applicato alla fase evoluta del percorso di sviluppo delle nuove imprese, costituite nella forma giuridica di società di capitali e di persone, già presenti sul mercato e che intendono completare la loro crescita aziendale.

La nuova impresa seppure presente sul mercato, non ha ancora avviato la crescita aziendale in modo organico, sistematico e strutturato. Questa fase di “*scale up*” è estremamente critica per la nuova impresa, caratterizzata dall’incertezza tipica delle start up evidenziata da necessità legate alla gestione e controllo del business, all’espansione, alla sostenibilità economica e alla capacità di competere su una scala più ampia.

Il programma si concretizza attraverso il cofinanziamento per la realizzazione di un Piano di Sviluppo Aziendale organico e funzionale alla strategia di crescita dell’impresa proponente, che prevede interventi tecnologici innovativi e servizi di consulenza avanzati e qualificati finalizzati a sostenere lo sviluppo sostenibile e la competitività delle nuove imprese regionali.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi previsti dalle presenti disposizioni attuative sono adottati in coerenza con le direttive di attuazione per il sostegno alla creazione e sviluppo delle nuove imprese approvate con DGR n. 46/30 del 03/09/2025 e dalle seguenti direttive, provvedimenti e documenti di programmazione:

- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Reg. (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Reg. (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Reg. (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 18 giugno 2020 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – principio “Do no significant harm” DNSH;
- Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);
- Reg. (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti

- (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”;
 - Comunicazione della Commissione europea C (2021) 2594 del 19 aprile 2021 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027”;
 - Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024;
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
 - Legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;
 - Decreto Presidente della Repubblica 10/03/2025, n. 66, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - Piano Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) Italia – dicembre 2019;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;
 - Decisione C (2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione Europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
 - Decisione C (2024) 6563 finale di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
 - Criteri di Selezione del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 3 dicembre 2024 e ss.mm.ii;
 - Sistema di Gestione e Controllo del PR Sardegna FESR 2021-2027, approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 878 del 05.12.2024;
 - Sistema di Gestione e Controllo del PR Sardegna FESR 2021-2027 di Sardegna Ricerche, approvato con determinazione del Direttore generale N. 412/2025 del 14/05/2025;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 “Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029”;
 - Programmazione Unitaria 2024-2029 - PR Sardegna FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all’attività di ricerca delle imprese - RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate – Priorità 1 Competitività intelligente;
 - Ambiti strategici, strategie e obiettivi contemplati dal Piano di Sviluppo Regionale Sardegna 2024- 2029;

- Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna 2021-2027 (S3 - Smart Specialization Strategy);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/17 del 14.12.2023 con la quale l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche è stata designata quale Organismo intermedio, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 per l'attuazione di obiettivi specifici del PR FESR Sardegna 2021-2027 e relative azioni inerenti alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione;
- Determinazione AdG n. 434 del 19/05/2025 degli obblighi derivanti dall'accordo per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio stipulato con l'Autorità di Gestione in data 18/11/2024 e dell'Addendum all'Accordo del 12/02/2025;
- Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 965/2025 FIT del 11/12/2025 che approva le presenti Disposizioni attuative e gli allegati.

ART. 3 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Bando è pari a euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) a valere su risorse del PR FESR 2021-2027, RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate - Azione 1.1.1 Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca.
2. La dotazione finanziaria potrà variare in riduzione o in aumento in ragione delle proposte pervenute e della relativa disponibilità, fermo il rispetto delle disposizioni operanti in materia di modifica del Programma. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle richieste presentate in adesione al presente Bando o essere riprogrammate.
3. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria del bando.
4. Il presente Bando è attuato da Sardegna Ricerche e prevede una procedura valutativa a sportello fino a esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 4 BENEFICIARI, REQUISITI E SETTORI AMMISSIBILI

1. L'intervento è destinato alle singole micro e piccole imprese attive sul territorio regionale (MPI) così come definite nell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e in possesso degli ulteriori requisiti richiamati dall'art. 22 del medesimo Regolamento, costituite nella forma giuridica di società di capitali e di persone con almeno un anno e fino a un massimo di cinque anni dall'iscrizione al Registro delle imprese, che intendano realizzare un Piano di sviluppo aziendale nella unità produttiva localizzata in Sardegna.
2. Possono presentare domanda le MPI che alla data di presentazione sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente; in possesso di un bilancio di esercizio concluso, approvato e depositato, relativo a un anno solare.
Nel caso di imprese con più di un anno di vita, devono presentare gli ultimi due bilanci di esercizio conclusi, approvati e depositati.
3. L'impresa proponente deve disporre di una sede operativa sul territorio regionale, quale destinataria dell'intervento agevolativo. Nel caso di un'impresa non attiva sul territorio regionale, deve assumere l'impegno ad aprire l'unità produttiva in Sardegna, conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, dove saranno realizzati gli interventi per i quali è richiesto l'aiuto, pena la decadenza del beneficio degli aiuti.

4. L'impresa proponente può presentare esclusivamente una Domanda di accesso al presente bando. Ulteriori domande presentate dallo stesso soggetto proponente saranno considerate non ammissibili e si terrà conto della prima domanda presentata secondo l'ordine cronologico di arrivo.
5. L'impresa proponente non può partecipare direttamente o indirettamente a proposte progettuali presentate da altri soggetti. Nel caso che il soggetto proponente partecipi a qualsiasi titolo in altre compagini societarie proponenti, la domanda è considerata non ammissibile.
6. Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve rispettare il requisito dimensionale previsto dalle presenti Disposizioni attuative e deve avere sede o unità produttiva destinataria dell'intervento localizzata in Sardegna. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato 1 al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. L'impresa deve preventivamente comunicare all'Amministrazione ogni variazione che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa.
Costituisce causa di mancata ammissione alle agevolazioni la ricorrenza delle seguenti condizioni:
 - a) impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
 - b) essere impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata, o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente, secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al D.Lgs. n. 14/2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della L.n.155/2017 e ss.mm.ii.;
 - c) essere quotata in borsa fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;
 - d) aver distribuito utili;
 - e) risultare costituita a seguito di fusione;
 - f) sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto;
 - g) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;
 - h) intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 e per i reati di cui al medesimo articolo;
 - i) accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;

- l) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 commi 1 e 2 della Legge Regionale 5/2016¹;
- m) affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
- n) l'inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto delle proroghe di cui al decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 convertito in legge 27 maggio 2025, n. 78;
- o) delocalizzazione verso lo stabilimento/sede operativa in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto.

SETTORI AMMISSIBILI

1. Possono presentare la domanda di accesso le imprese operanti nei settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 e specificamente elencati nell'Appendice 1 alle presenti Disposizioni.
Sono esclusi dagli aiuti previsti dalle presenti Disposizioni i soggetti operanti nei seguenti settori:
 - i. Pesca e acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ii. Produzione primaria dei prodotti agricoli.

ART. 5 DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI

1. L'intervento è applicato alla fase evoluta del percorso di sviluppo delle nuove imprese per completare la loro crescita e consolidarsi sul mercato. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi è 18 mesi dalla data di avvio del progetto indicata in sede di domanda, che deve essere successiva alla data di presentazione. La durata per la realizzazione degli interventi è estensibile con la richiesta di una proroga della durata massima di 6 mesi non rinnovabile concessa da Sardegna Ricerche e compatibile con il cronoprogramma del PR FESR 21-27. In ogni caso l'eleggibilità e ammissibilità delle spese per la realizzazione del PSA non può superare la data del 31/03/2029.
2. L'intervento si concretizza nel cofinanziare la realizzazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) organico e funzionale alla strategia di crescita dell'impresa proponente, che prevede interventi tecnologici innovativi e servizi di consulenza avanzati e qualificati finalizzati a sostenere la competitività delle nuove imprese regionali.

¹ "[...] la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del Beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

3. Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento dei target definiti dal PR FESR 2021-2027, Azione 1.1.1. La realizzazione dell'intervento sarà oggetto di monitoraggio attraverso gli indicatori di Programma.

Azione 1.1.1 – Titolo Azione: Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese

Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Imprese sostenute (micro, piccole)	RCO01	N. imprese beneficiarie
Imprese sostenute mediante sovvenzioni	RCO02	
Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	RCO05	

Azione 1.1.1 – Titolo Azione: Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese

Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
RCR03 - RCR04	RCO01-RCO02-RCO05	MPI beneficiarie

ART. 6 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE, DIMENSIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il presente strumento incentivante è applicato alla fase evoluta di sviluppo delle nuove imprese, costituite nella forma giuridica di società di capitali e di persone, attive sul mercato, dotate di una organizzazione amministrativa, produttiva e commerciale, che intendono superare il momento di incertezza tipico delle start up per completare la loro crescita.

L'intervento si concretizza attraverso il cofinanziamento di investimenti produttivi e servizi avanzati di consulenza qualificati finalizzati alla realizzazione di un Piano di sviluppo aziendale organico e funzionale alla realtà aziendale del proponente, con caratteristiche innovative sotto l'aspetto tecnologico, produttivo e commerciale, per favorire la crescita sostenibile dell'impresa, la competitività e il consolidamento sul mercato.

L'impresa proponente al momento della presentazione della proposta progettuale deve disporre o avere individuato e dettagliato le risorse necessarie (finanziarie, umane e materiali), i fornitori e la sede operativa in cui sarà realizzato il PSA che deve essere localizzata in Sardegna.

Sono considerati prioritari i Piani di sviluppo aziendale:

- coerenti con gli ambiti strategici, le strategie e gli obiettivi contemplati dal Programma Regionale di Sviluppo 2024- 2029;
- che attuano gli obiettivi specifici connessi alle Priorità 1 "Competitività intelligente" del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027;
- coerenti con la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna;
- che garantiscano l'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060).

6.1 Presupposti e dimensione del Piano di sviluppo aziendale

Il Piano di sviluppo aziendale (PSA) deve prevedere uno dei seguenti presupposti:

- L'impresa ha validato il proprio modello di business sul mercato;
- L'impresa dispone di un prodotto/servizio in una fase di sviluppo avanzata e non è stato ancora presentato sul mercato.

a) Impresa già presente sul mercato

Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) descrive lo sviluppo raggiunto dall'impresa sul piano tecnologico, produttivo e commerciale del prodotto/servizio validato dall'interesse del mercato. La validazione del mercato permette al management di valutare punti di forza e debolezza dell'impresa e costituisce il presupposto per realizzare il Piano di sviluppo aziendale finalizzato all'innovazione tecnologica, produttiva e commerciale.

b) Prodotto/servizio non ancora presentato sul mercato

Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) descrive il prodotto/servizio in una fase di sviluppo avanzata, ma non è stato ancora presentato sul mercato. L'impresa in questo caso deve disporre di un prototipo dimostrabile in ambiente rilevante (una prima modellizzazione nell'ipotesi di un servizio), suscettibile di una prima approssimazione verso la fase produttiva. La valutazione farà riferimento agli standard della scala "Technology Readiness Levels (TRL)" utilizzata nell'ambito della programmazione europea, ammettendo un livello di sviluppo da TRL 6 in su (*tecnologia dimostrata in un ambiente rilevante*). Il prototipo con le suddette caratteristiche costituisce il presupposto per realizzare il piano di sviluppo aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) deve avere una dimensione finanziaria compresa tra euro 350.000,00 ed euro 1.000.000,00.

6.2 Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi ad agevolazione gli interventi descritti nel PSA che rispettano le seguenti condizioni:

- a) essere coerenti con:
 - i. il PR Sardegna FESR 2021-2027;
 - ii. la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - iii. la procedura che garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060).
- b) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PR Sardegna FESR 2021-2027;
- c) rispettare la pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale relativamente al principio della parità di genere, delle pari opportunità e non discriminazione, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, UNCRPD;
- d) non prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060;
- e) non essere finanziati a valere su altri fondi e programmi nazionali e comunitari, al fine di escludere il doppio finanziamento;
- f) non sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058.

6.3 Tipologie di interventi agevolabili

Gli interventi agevolabili devono essere direttamente imputabili alla realizzazione del PSA:

- **Investimenti produttivi**, qualificabili come attivi materiali e immateriali (IP), direttamente connessi all'innovazione della produzione di beni e/o servizi e specificatamente:
 - **Costi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica.**
 - **Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how** e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
- **Servizi di consulenza qualificati** e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del PSA (vd. Appendice 4 - Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde).
- **Personale impegnato nel PSA** individuato nella sede in cui lo stesso viene realizzato e nella misura in cui è impiegato.
- **Costi generali (costi indiretti) di gestione e funzionamento supplementari.**

6.4 Localizzazione e monitoraggio

Il PSA deve essere realizzato presso la sede produttiva dell'impresa localizzata in Sardegna e contenere gli elementi utili ai fini della valutazione di merito previsti dalle presenti Disposizioni attuative.

Sardegna Ricerche, durante il periodo di realizzazione del Piano, effettua delle visite di monitoraggio e verifica presso la sede aziendale, identificata come il luogo in cui vengono realizzate le attività previste nel Piano di sviluppo aziendale approvato, al fine di verificare l'operatività della sede aziendale e che la stessa sia adeguata e funzionale alla realizzazione del PSA approvato.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato utilizzo della sede, la mancata realizzazione degli interventi previsti dal PSA ovvero venga appurata l'assenza del personale e dei referenti dell'impresa, Sardegna Ricerche procede con la revoca degli aiuti provvisoriamente riconosciuti e al recupero delle somme eventualmente anticipate.

6.5 Cronoprogramma e milestone

Il cronoprogramma delle attività descritte nel PSA prevede delle "milestone", ovvero traguardi intermedi che saranno oggetto di una visita in loco da parte di Sardegna Ricerche idonea a costituire momenti di monitoraggio e di verifica delle attività realizzate.

Al fine di una condivisione preliminare della proposta (PSA), si suggerisce un incontro con gli Uffici di Sardegna Ricerche, finalizzato a valutare la coerenza del PSA con le finalità e l'oggetto del presente bando, identificare gli obiettivi, le modalità operative e la sostenibilità degli interventi che si intendono realizzare.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili i costi sostenuti relativamente alle macro-voci di spesa indicate e definite nell' "Appendice 3 – Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione":
 - **Investimenti produttivi**, qualificabili come attivi materiali e immateriali (IP), direttamente connessi all'innovazione della produzione di beni e/o servizi e specificatamente:

- **Costi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica** (sono incluse le spese di installazione strettamente connesse alla messa in opera dell'investimento; i costi per le opere murarie strettamente connesse e necessarie per la messa in opera dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature. Sono esclusi l'acquisto di autoveicoli, veicoli commerciali e industriali; investimenti produttivi materiali in imbarcazioni e motori nautici). Sono esclusi interventi di costruzione di edifici nuovi e di ristrutturazione importante di edifici esistenti².
- **Costi per l'acquisto di programmi informatici (software), brevetti** (inclusi i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato), **licenze, know-how** e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Le spese relative all'acquisto di attivi immateriali possono essere ammesse alle agevolazioni se utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, ammortizzabili e figurare nell'attivo dell'impresa beneficiaria e devono restare associate al programma agevolato per almeno cinque anni.

Gli investimenti devono essere organici e funzionali nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente validi. L'ammontare degli investimenti produttivi sopra elencati non può essere superiore al 60% del costo complessivo previsto per la realizzazione del PSA.

- **Spese per il personale impegnato nel PSA**, il personale deve essere regolarmente assunto dall'impresa proponente anche nel caso dei soci e/o amministratore, individuato nella sede in cui il PSA viene realizzato e nella misura in cui è impiegato, determinato sulla base di costi standard (vd. Appendice 3 Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione).
- **Costi per i servizi di consulenza avanzati e qualificati** e servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del PSA, in relazione alle caratteristiche dell'azienda proponente e alle problematiche indicate nella proposta progettuale (la concessione di eventuali richieste di servizi non inclusi nel Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde e la congruità del costo, saranno valutati dalla Commissione tecnica di Sardegna Ricerche).

Non saranno ammesse le spese relative alle consulenze di natura amministrativo contabile di tipo continuativo e/o periodico, né quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente (ad esempio revisore dei conti, commercialista, consulente del lavoro, fiscalista, responsabile della sicurezza, ecc.).

I costi per i servizi di consulenza avanzati e qualificati non può essere superiore al 30% del costo complessivo previsto per la realizzazione del PSA.

- **Costi generali (costi indiretti) di gestione e funzionamento supplementari** connesse con la realizzazione del PSA, fino al 7 % dei costi diretti ammissibili;
2. Le spese per essere considerate ammissibili devono:
- essere sostenute entro la data di fine progetto e comunque non oltre il 31/03/2029 (principio di eleggibilità);
 - essere direttamente imputabili all'investimento ammesso ad agevolazione;

² Ai sensi degli indirizzi nazionali per la verifica climatica delle infrastrutture, è da considerarsi ristrutturazione importante un intervento che interessa un volume che supera il 25% del volume complessivo dell'edificio oppure, nel caso di interventi di efficienza energetica, la ristrutturazione importante di primo o secondo livello ai sensi del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015.

- essere strettamente pertinenti al Piano di sviluppo aziendale;
 - derivare da ordinativo, contratto o altro atto equivalente ai sensi degli articoli 1321 e ss. cod. civ.;
 - essere giustificati da fattura o documento contabile di valore probatorio equivalente anche a fini fiscali;
 - essere effettivamente pagate, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza dell'art. 74 Reg. (UE) 2021/1060, e addebitate su conto corrente postale o bancario intestato al Beneficiario;
3. Non sono ammissibili ad agevolazione, ai fini del presente Bando:
- a) i costi derivanti da auto-fatturazione da parte del Beneficiario;
 - b) le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi di amministrazione della stessa, o da coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate da imprese nella cui compagine sociale siano presenti i soci e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero loro coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da parte di imprese, società, enti con rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
 - e) le spese sostenute mediante contratti cd "chiavi in mano" o con altre formule salvo che il contratto consenta di individuare inequivocabilmente, con il dettaglio necessario a valutare la pertinenza e coerenza rispetto al Piano di sviluppo aziendale, i beni e servizi acquistati;
 - f) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
 - g) i beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.

ART. 8 FORMA E INTENSITÀ DELL'AUTO

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione e l'ammontare dell'aiuto è determinato secondo le intensità previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii. ovvero:

Dimensione impresa	Dimensione del PSA	Intensità di aiuto
Micro e Piccola Impresa	da 350.000,00 fino a 1.000.000,00 euro	Min. 60% - Max. 80%

2. L'intensità dell'aiuto è determinata in funzione del punteggio ottenuto in sede di valutazione tecnica, attribuendo un'intensità variabile dal 60% al 75% secondo la gradualità riportata nella seguente tabella:

Punteggio attribuito	Intensità di aiuto
60 - 70	60%
71 – 80	65%
81 - 90	70%
91 – 100	75%

L'intensità di aiuto può essere aumentata ove ricorrano le condizioni previste, come riportato nella seguente tabella:

PREMIALITA'

Punteggio attribuito	Intensità di aiuto
Iscrizione al Registro delle Start up innovative	2%
Presenza venture capital	3%

L'impresa beneficiaria deve cofinanziare il Piano di sviluppo aziendale attraverso risorse proprie da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura della quota privata, nella misura quantificata da Sardegna Ricerche nel provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti. L'impresa dovrà dimostrare, entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria, la disponibilità di liquidità sul conto corrente dedicato all'operazione intestato all'impresa, di un valore pari al 25% del Piano dei costi del PSA approvato. A tal fine il proponente deve inviare apposita dichiarazione da redigersi secondo il modello (Allegato 3).

- Gli importi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazione non possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione della disponibilità di liquidità e in ogni caso non sarà concessa l'anticipazione degli aiuti in assenza della dimostrazione della disponibilità finanziaria necessaria alla copertura della quota privata per la realizzazione del PSA.

ART. 9 CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

- Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. riconosciuti con il presente bando, possono essere cumulati:
 - con altri aiuti concessi con altre agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali e comunitarie, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti concessi con altre agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali e comunitarie, in relazione agli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dai Reg. (UE) n. 2831/2023 («*de minimis*») e n. 651/2014 e ss.mm.ii.
- Al fine di non incorrere nel divieto di sovracompensazione la combinazione tra aiuti di stato e altre forme di agevolazione o sostegno non può superare il 100% del costo ammissibile.
- Le agevolazioni previste dal Programma saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

È onere del soggetto richiedente consultare l'apposita sezione "Trasparenza" del Registro Nazionale Aiuti (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti concessi e registrati.

4. Le Sovvenzioni concesse ai sensi del presente Programma non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.

ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027" aggiornato al 3 dicembre 2024.
2. La Domanda, pena esclusione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES (<https://sipes.regione.sardegna.it/>), seguendo la procedura di seguito indicata.
3. Ai fini della presentazione della Domanda è richiesta la disponibilità di:
 - a) casella di "posta elettronica certificata" (PEC), rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97³;
 - b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
 - c) SPID (non utilizzabile per le persone giuridiche), CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.

Nell'appendice 2 - Istruzioni per la compilazione della domanda - allegata alle presenti disposizioni attuative, sono riportate le istruzioni per la compilazione della Domanda di accesso al bando.

4. La Domanda, unitamente all'ulteriore documentazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei necessari poteri di firma, con allegazione della procura speciale.
5. La Domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo⁴, gli estremi della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti.
6. L'Amministrazione, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella Domanda e nei relativi allegati.
7. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁵.

³ La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

⁴ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS). La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

⁵ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

8. L'impresa può presentare esclusivamente una Domanda di accesso al presente bando, non può partecipare direttamente o indirettamente a proposte progettuali presentate da altri soggetti. Nel caso di esito negativo della valutazione del Piano di sviluppo aziendale proposto, è possibile presentare una nuova proposta progettuale che deve essere differente nel contenuto degli interventi descritti e negli obiettivi rispetto alla precedente proposta progettuale, fatto salvo i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative e purché il termine indicato per la conclusione del PSA sia compatibile con il cronoprogramma del PR FESR 21-27 e delle risorse disponibili.
9. Le Domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dall'Avviso, pubblicate sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche. La data di avvio del PSA deve essere successiva alla data di presentazione della Domanda.
10. Nella modulistica allegata al Programma sono riportate le istruzioni per la presentazione della Domanda.
11. Il procedimento a sportello prevede un'istruttoria valutativa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nella piattaforma SIPES, con un termine previsto alle **ore 12:00 del 31/03/2027**, salvo eventuali proroghe.
12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
13. La domanda è costituita dai seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante:
 - Domanda generata dal sistema informatico SIPES, in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale ove previsto a pena di non ricevibilità;
 - Piano di sviluppo aziendale da redigersi secondo la modulistica allegata (All. 1);
 - Piano di lavoro per ciascun servizio individuato (All. 2);
 - Dichiarazione attestante la capacità di sostenere finanziariamente il Piano di sviluppo aziendale e d'impegno al cofinanziamento e tracciabilità dei flussi finanziari (All. 3);
 - Dichiarazione contenente i dati e le informazioni necessari attestanti la dimensione aziendale di micro e piccola impresa (All. 4);
 - Curriculum vitae del responsabile del PSA, del personale coinvolto nelle attività previste dal PSA e del soggetto/i referente/i delle procedure di rendicontazione;
 - Dichiarazione DNSH **ex ante** (All. 8);
 - Copia dell'eventuale procura speciale conferita per la sottoscrizione e invio della domanda (se previsto è fornita dal proponente);
 - Copia dell'atto costitutivo e Statuto sociale aggiornato comprensivo, ove previsto, di eventuali verbali di assemblea straordinaria di modifica statutaria;
 - Copia integrale dell'ultimo bilancio concluso, approvato e depositato, relativo a un anno solare. Nel caso di imprese con più di un anno di vita, devono presentare gli ultimi due bilanci di esercizio conclusi, approvati e depositati.

ART. 11 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande è di tipo valutativo a sportello. Le domande generate dal sistema informatico SIPES, verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse.

L'istruttoria delle domande prevede:

- a) Verifica formale dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità
- b) Valutazione tecnica del Piano di sviluppo aziendale

a) Verifica formale dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità

La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità di presentazione della domanda, della compatibilità della tempistica indicata per la realizzazione del PSA con i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, con il cronoprogramma del PR FESR 21-27 e della conformità e completezza della documentazione.

In caso di ricorso al soccorso istruttorio per le carenze sanabili, ad esclusione di carenze o irregolarità che possono determinare l'irricevibilità dell'istanza, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a 10 giorni (naturali e consecutivi) per inviare le integrazioni richieste. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

Le domande irricevibili sono rigettate con atto di determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, sono comunicati agli istanti i motivi di irricevibilità, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Le domande considerate ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo dei requisiti soggettivi del proponente e formali del progetto secondo le previsioni delle presenti Disposizioni attuative. Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere al proponente l'integrazione di dati, informazioni e chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il Soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni (naturali e consecutivi).

Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di non ammissibilità, (per assenza delle condizioni di ammissibilità del proponente o della proposta), l'Amministrazione adotta i provvedimenti di non ammissione, previa comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

Avverso il provvedimento di non ammissione può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima data.

b) Valutazione tecnica del Piano di sviluppo aziendale (PSA)

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale sono valutate dalla Commissione tecnica nominata da Sardegna Ricerche.

La Commissione tecnica preliminarmente verifica l'esistenza nel PSA dei presupposti richiamati all'art 6 delle presenti Disposizioni affinché il PSA possa essere sottoposto a valutazione e attribuisce un punteggio sulla base dei criteri dettagliati nell'art. 12 delle presenti Disposizioni.

La Commissione può convocare il management dell'impresa proponente, al fine di approfondire la conoscenza della compagine societaria e della sua organizzazione, la coerenza degli interventi previsti dal PSA rispetto alla realtà aziendale del proponente ed eventualmente prevedere una ispezione in loco.

In sede di valutazione, la Commissione può richiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni (naturali e consecutivi).

Non potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche e/o integrazioni rilevanti e sostanziali a quanto presentato in sede di domanda.

1. Le domande che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 60 punti su 100 saranno ammesse provvisoriamente al beneficio degli aiuti previsti dalle presenti Disposizioni, con le intensità di aiuto variabili rispetto al punteggio acquisito e alle eventuali premialità ove applicabili.
2. Le proposte valutate positivamente saranno ammesse al beneficio provvisorio degli aiuti in funzione delle risorse finanziarie disponibili con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo PSA agevolabile dovesse essere coperto solo in parte, si procederà alla concessione della somma pari alle disponibilità residue, rimanendo comunque per l'impresa beneficiaria, in caso di accettazione, l'obbligo di realizzare l'intero PSA. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
3. L'attività istruttoria si conclude entro il termine di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni. L'eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato al beneficiario per trasmettere quanto richiesto.
4. L'Amministrazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla trasmissione del verbale di valutazione della Commissione, se positiva adotta il provvedimento di ammissione e contestuale concessione provvisoria dell'agevolazione.
5. L'amministrazione trasmetterà via PEC all'impresa beneficiaria l'esito della valutazione, l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare del contributo concedibile ed eventuali subordini istruttori cui è condizionata l'erogazione dell'aiuto, il CUP dell'operazione assegnato (Codice Unico di Progetto) e le modalità di pagamento dell'aiuto.
6. L'impresa proponente deve disporre di una sede operativa sul territorio regionale, quale destinataria dell'intervento agevolativo. Nel caso di una impresa non attiva sul territorio regionale, deve assumere l'impegno ad aprire l'unità produttiva in Sardegna, dove saranno realizzati gli interventi per i quali è richiesto l'aiuto, pena la decadenza del beneficio dell'aiuto medesimo. L'indicazione della nuova sede deve essere comunicata a Sardegna Ricerche entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione provvisoria dell'agevolazione. Il Soggetto proponente deve dichiarare che l'unità produttiva è conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e deve essere censita e attiva⁶ nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente.
7. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione nei termini prescritti sarà inteso quale rinuncia alle agevolazioni con conseguente revoca del contributo.

ART. 12 CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITA'

Per ciascuno dei criteri di valutazione, la Commissione assegnerà un punteggio che potrà variare da 0 (giudizio "scarso") al punteggio massimo (giudizio "eccellente"), fermo restando il raggiungimento delle soglie minime

⁶ È prevista attività di monitoraggio e controllo presso l'unità produttiva che deve essere adeguata e funzionale al PSA approvato. Sardegna Ricerche, nella fase di avvio e durante il periodo di realizzazione del PSA, si riserva di effettuare delle visite finalizzate a verificare l'effettiva operatività della sede dell'impresa, identificata come il luogo in cui vengono realizzate le attività previste nel PSA. Nel caso in cui venga verbalizzato il mancato utilizzo di tali spazi, ovvero venga appurata l'assenza ripetuta del personale e dei referenti dell'impresa beneficiaria degli aiuti, Sardegna Ricerche ha la facoltà di procedere con la revoca totale degli aiuti inizialmente riconosciuti, in conformità alle previsioni delle presenti disposizioni attuative.

di punteggio laddove previste. Le proposte ammissibili devono ottenere un punteggio uguale o superiore a 60/100 e devono raggiungere il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere a); b).

Criteri di valutazione

Il Piano di sviluppo aziendale proposto deve contenere i presupposti di ammissibilità richiamati dalle presenti Disposizioni. I Piani di sviluppo aziendale sono valutati dalla Commissione tecnica di Sardegna Ricerche che esprime un giudizio con l'attribuzione di un punteggio assegnato in base ai seguenti criteri:

Criterio di valutazione		Sub-criterio	Punteggio massimo	Soglia minima
A	QUALITÀ E COERENZA DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE	- Coerenza degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi e ai contenuti degli strumenti di programmazione con i quali è finanziato il Piano su risorse comunitarie, nazionali e regionali (PR Sardegna FESR 2021-2027); - Chiarezza, organicità e completezza dei contenuti e degli obiettivi; - Completezza delle informazioni fornite rispetto alla realtà aziendale del proponente (analisi di mercato, analisi della concorrenza, segmentazione del target); - Qualità degli obiettivi e degli indicatori di risultato e deliverables; - Pertinenza delle azioni descritte rispetto agli obiettivi individuati e ai risultati attesi.	18	8
		Innovatività e originalità del PSA sotto il profilo tecnologico, produttivo e commerciale: - Introduzione di innovazioni di processo o prodotto e/o di soluzioni a sostegno della transizione verso modelli di sostenibilità ambientale, energetica e sociale, che accrescano la competitività dell'impresa; - Validità dell'operazione in termini di innovatività di metodologie proposte; - Capacità dell'operazione di generare prospettive di scalabilità degli output realizzati, ricadute economiche e vantaggio competitivo.		
B	INNOVATIVITA' E FATTIBILITA' TECNICA DEL PIANO	Cantierabilità del PSA: - Dotazioni infrastrutturali possedute dall'impresa; - Cantierabilità del Piano di sviluppo aziendale sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che il Soggetto proponente sia in grado di disporre ove previste delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta rilasciati dalle Autorità competenti e necessari per la realizzazione degli investimenti	14	5



Criterio di valutazione		Sub-criterio	Punteggio massimo	Soglia minima
		produttivi (tempistica di avvio e coerenza tra gli investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo).		
C	SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	- Impatto economico finanziario per la realizzazione del PSA (costo che si intende sostenere per l'investimento). Verifica equilibrio e coerenza nella composizione interna degli investimenti, verifica dei ricavi previsionali e dei costi gestionali; - Capacità del Soggetto proponente di sostenere la quota parte degli investimenti previsti dal PSA non coperti dal sostegno pubblico; - Potenzialità del mercato di riferimento, il vantaggio competitivo del PSA e le strategie di marketing; - Pertinenza e congruità generale delle spese, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del PSA, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.	18	
D	ADEGUATEZZA E COERENZA DELLE COMPETENZE DEL SOGGETTO PROPONENTE	- Risorse umane impegnate nel PSA: affidabilità manageriale, tecnica, economica e finanziaria del Soggetto proponente; competenze, anche in ragione della pregressa esperienza lavorativa e rispetto agli obiettivi della proposta (soggetti coinvolti, fornitori esterni ed eventuali partner); - Qualifica dei fornitori esterni ed eventuale coinvolgimento di centri di competenza: Università, Centri di ricerca, Poli di innovazione; - Struttura di governance adottata: adeguatezza dell'organizzazione, ruolo e funzioni dei componenti coinvolti, processi di pianificazione gestione e controllo.	16	
E	RICADUTE SUL TERRITORIO	- Capacità della proposta di incidere positivamente sulle filiere produttive del territorio regionale; - Impatto occupazionale in termini di crescita del capitale umano; - Motivazioni inerenti alla scelta di localizzare l'iniziativa sul territorio regionale (sede produttiva non presente).	8	



Criterio di valutazione		Sub-criterio	Punteggio massimo	Soglia minima
F	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	- Capacità del PSA di contribuire in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali definiti dalla UE nel Reg. (UE) 2020/852 (Mitigazione del cambiamento climatico, adattamento al cambiamento climatico, Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento in aria, acqua e suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi), senza arrecare danno significativo agli altri; - Adozione di strumenti di verifica degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita di prodotti, processi e servizi, quali LCA, LCC, PEF, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046; - Adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e ad altri tipi di standard ambientali volontari tra cui: EMAS, ISO 14.001, ISO 50.001, Impronta di carbonio di organizzazione ISO 14064-1; - Acquisto di macchinari, strumentazioni, attrezzature e servizi con requisiti ecologici (CAM, criteri comuni europei, prodotti con etichettature di Tipo I, ecc.), ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti per il rispetto del principio DNSH.	4	
G	IMPATTO SOCIALE E OBIETTIVI DI PARI OPPORTUNITÀ'	- Rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale; - Presenza femminile e con persone con disabilità del personale occupato; - Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del DL 11 aprile 2006, n. 198 e all'art. 5, comma 3, della Legge n. 5 novembre 2021, n. 162; - Avvenuta assunzione di persone con disabilità, rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; - Promozione dei processi aziendali orientati al Diversity Management e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa anche attraverso la valutazione e attestazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli	2	

Criterio di valutazione		Sub-criterio	Punteggio massimo	Soglia minima
		aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato.		

*I Piani di innovazione saranno considerati ammissibili agli aiuti se raggiungeranno il punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere: **A – B**.*

Criteri di premialità

I punteggi premiali sono riconosciuti ove applicabili purché sia stato raggiunto un punteggio sufficiente (60/100)

CRITERI DI PREMIALITÀ	Intensità di aiuto
ISCRIZIONE REGISTRO DELLE START UP INNOVATIVE	+ 2%
PRESENZA DI VENTURE CAPITAL	+ 3%

Presenza Venture Capital

Attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata alla realizzazione di operazioni di early stage ed expansion (AIFI – Ass. Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt). Sono ammissibili alla premialità anche le imprese controllate da holding che beneficino di investimenti di Venture Capital, la cui quota di capitale di rischio risulti dal bilancio di esercizio della proponente, nel rispetto dei requisiti dimensionali richiamati dall’art. 22 del Reg. (UE) 651/2014. Il Venture Capital deve essere presente nella compagine societaria proponente con capitale di rischio non inferiore a euro 100.000,00 risultante all’atto della presentazione della domanda (quota di capitale di rischio risultante dal bilancio di esercizio). Il proponente deve allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni del Venture Capital in copia conforme all’originale: profilo ricoperto (imprenditoriale e/o finanziario) nell’impresa proponente; metodologia seguita per la valutazione dell’investimento; risultanze derivanti dalla valutazione.

ART. 13 PROROGHE, MODIFICHE E VARIAZIONI DEL PSA

1. L’impresa beneficiaria deve realizzare il Piano entro i termini indicati in sede di domanda, salvo proroghe approvate da Sardegna Ricerche e purché tale termine sia compatibile con il cronoprogramma del PR FESR 2021-2027, sostenendo le spese per la sua realizzazione entro il cosiddetto “*periodo di eleggibilità delle spese*”⁷. La durata massima per la realizzazione del PSA non può superare i 18 mesi.

⁷ I costi, per essere ammissibili al beneficio degli aiuti devono essere sostenuti entro i termini di realizzazione del PSA indicati in sede di domanda e riferirsi alle attività realizzate nelle sedi localizzate nel territorio regionale indicate nel PSA approvato. La data di avvio del PSA deve essere successiva alla data di presentazione della Domanda di accesso.

Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Piano, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 (sei) mesi preventivamente approvate da Sardegna Ricerche, purché tale termine sia compatibile con il cronoprogramma del PR FESR 2021-2027 e nel caso di aiuti concessi con l'anticipazione, previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'impresa che intende avvalersi della proroga dovrà presentare a Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro la data di conclusione del PSA indicata in sede di domanda.

In ogni caso l'eleggibilità e ammissibilità delle spese per la realizzazione del PSA non può superare la data del 31/03/2029.

2. Il PSA approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi della Commissione tecnica.
3. Previa richiesta motivata dell'impresa beneficiaria eventuali variazioni del Piano devono essere approvate da Sardegna Ricerche con provvedimento del Direttore Generale. Tali richieste possono includere la modifica del piano dei costi nei limiti di una rimodulazione tra macro-voci complessivamente contenuta entro il 20% rispetto al totale, a condizione che le modifiche mantengano inalterato o riducano il totale del piano dei costi originariamente ammesso.
4. La verifica e valutazione delle suddette richieste sarà affidata al Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi del supporto di valutatori esperti esterni qualora ritenuto necessario.

ART. 14 RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della rendicontazione finale e sorveglianza l'impresa beneficiaria deve trasmettere all'indirizzo PEC **protocollo@cert.sardegnaricerche.it** entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, la Domanda di pagamento del saldo a cui vanno allegati i seguenti documenti:
 - relazione finale contenente la descrizione dettagliata degli interventi realizzati e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro degli interventi realizzati;
 - dichiarazione ex post attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) (art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060);
 - contabilità separata delle spese sostenute per la realizzazione del PSA (prospetti di rendicontazione in formato Excel e PDF delle spese sostenute secondo gli schemi forniti da Sardegna Ricerche).
2. L'impresa beneficiaria è tenuta a inserire sul sistema informativo regionale SMEC e/o eventuali ulteriori piattaforme di monitoraggio messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, la stessa documentazione di cui sopra allegando anche quanto previsto ai fini della rendicontazione delle spese sostenute (es. mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, copia delle fatture, etc.).
3. **Ai fini dell'ammissibilità della spesa l'impresa beneficiaria deve rispettare le prescrizioni delle presenti Disposizioni e le indicazioni fornite con l'Appendice 3 - Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione.**
4. Potranno essere rendicontate esclusivamente le spese sostenute e regolarmente pagate entro le date di avvio e di conclusione del PSA indicate nella Domanda di accesso, generata dal sistema informatico SIPES e comunque entro la data stabilita dal disciplinare e da eventuali proroghe (periodo di eleggibilità delle spese). Si evidenzia che la data di inizio del Piano deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di accesso.

5. Sugli originali dei titoli di spesa deve essere apposta la seguente dicitura: PR FESR Sardegna 2021/2027 – importo in euro _____ - Azione 1.1.1 - Bando “Sostegno allo sviluppo delle nuove imprese innovative” - CUP XXXXXXXXXXXXXXXX” (dati indicati nel provvedimento di concessione).
6. Ai fini della liquidazione dell’aiuto l’impresa beneficiaria deve obbligatoriamente:
- a) dichiarare la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate;
 - b) presentare la documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente);
 - c) dimostrare l’avvenuta localizzazione della unità produttiva in Sardegna ove è stato realizzato il PSA oggetto del cofinanziamento;
 - d) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. L’impresa beneficiaria si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell’intervento;
 - e) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei (utilizzando segni/loghi distintivi previsti dalla relativa normativa comunitaria al fine di informare che il Piano è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del PR FESR 2021 – 2027);
 - f) conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta, fino a cinque anni successivi all’erogazione del saldo (art. 82 Reg. (UE) 2021/1060);
 - g) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
 - h) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - i) rispettare l’obbligo di Stabilità delle operazioni previsto (all’art. 71 del Reg. UE 1303/2013): tutte le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero dell’aiuto finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali causate da cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma; una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - j) adottare una contabilità separata dell’operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al Piano aziendale approvato;
 - k) fornire l’elenco dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore mediante l’accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);
 - l) dichiarare l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 14 della L. regionale 5/2016.

ART. 15 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO

1. Gli Uffici provvedono alla verifica tecnica e amministrativa del PSA, secondo le seguenti modalità:
- **Verifica tecnica:** consiste nell’accertamento, a seguito di verifica in loco, della realizzazione delle attività previste dal PSA e del conseguimento degli obiettivi previsti. Qualora il PSA sia stato realizzato parzialmente, si procederà ad una valutazione della realizzazione e all’eventuale riconoscimento parziale

dell'aiuto purché non siano stati modificati gli obiettivi e i risultati attesi oggetto dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi della Commissione tecnica.

- **Verifica amministrativa:** la verifica amministrativa consiste nell'accertamento di quanto richiamato dalle presenti Disposizioni e quanto indicato nell'Appendice 3 *Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione*, la validità della documentazione di spesa presentata attestante i costi sostenuti, la regolarità contributiva aziendale (DURC), i controlli connessi ai pagamenti e al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato e di fondi strutturali.

La documentazione di spesa dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati attraverso bonifico bancario (vd. Appendice 3 - Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione). Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere ovvero i costi sostenuti e pagati oltre il periodo di eleggibilità delle spese.

2. Le verifiche tecniche e amministrative saranno completate entro 80 giorni dal giorno successivo alla data di ricezione della domanda di pagamento dell'aiuto a condizione che il rendiconto sia stato correttamente inserito sul sistema informativo regionale SMEC e/o eventuali ulteriori piattaforme di monitoraggio messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna e compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie. Il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di stabilire se l'importo è dovuto (art. 74 Reg. (UE) 1060/2021).
3. L'erogazione dell'aiuto può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) Anticipazione del 40% dell'aiuto concesso - garantita da polizza fideiussoria:

L'impresa beneficiaria, previa sottoscrizione di un disciplinare e dietro presentazione di regolare fideiussione, presenta la domanda di anticipazione entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione.

La garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, deve essere redatta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche e deve avere la durata del PSA approvato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte. La fidejussione è rilasciata da banche, società di assicurazione o consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U. Bancario. La garanzia, su richiesta del beneficiario, sarà svincolata dopo l'erogazione del saldo dell'aiuto ed a conclusione dei controlli di I livello.

L'impresa che richiede l'anticipazione, pari al 40% dell'aiuto concesso in via provvisoria, è tenuta a inserire, entro 30 giorni dalla data di metà progetto sul sistema informativo regionale SMEC e/o eventuali ulteriori piattaforme di monitoraggio messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, la rendicontazione delle spese sostenute ovvero i prospetti di rendicontazione delle spese e la documentazione prevista per ciascuna voce di costo nell'Appendice 3 – *Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione* (es. preventivi, contratti, ordini di forniture, fatture, pagamenti, estratti conto, relazioni, etc.).

Gli importi ricevuti a titolo di anticipazione non possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione della disponibilità di liquidità corrispondente al 25% del valore del piano dei costi approvato secondo le prescrizioni delle presenti disposizioni.

Per la richiesta del saldo si rinvia al punto 4 del presente articolo.

b) Liquidazione in un'unica soluzione:

L'impresa beneficiaria presenta la domanda di pagamento del saldo (Allegato 6) entro 30 giorni dalla data di conclusione del Piano corredata dalla relazione conclusiva del PSA che Sardegna Ricerche e/o la Regione Sardegna potranno utilizzare a fini istituzionali per la diffusione dei risultati, dagli indicatori di monitoraggio dei servizi richiesti, dai prospetti di rendicontazione delle spese e quanto indicato nell'Appendice 3 - *Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione*.

L'eventuale anticipazione o liquidazione del saldo non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali. Per le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'erogazione dell'aiuto è subordinata al rimborso o al deposito in un conto bloccato degli aiuti considerati illegali o incompatibili fino al momento della decisione finale.

In ogni caso, la liquidazione e il pagamento dell'aiuto (anticipazione e saldo) sono successivamente sottoposti al controllo di I livello per l'effettiva ammissibilità sul PR FESR 2021-2027. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 80 giorni dalla data di ricezione della Domanda di pagamento del saldo finale dell'aiuto.

Il suddetto termine è sospeso qualora sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, che dovrà pervenire a Sardegna Ricerche entro dieci giorni dalla richiesta.

4. Ai fini dell'**erogazione del saldo** l'Amministrazione verifica:
 - a) che l'investimento è concluso e completamente realizzato (verifica in loco);
 - b) il raggiungimento dei risultati previsti nel Piano di sviluppo aziendale;
 - c) che tutte le forniture e i servizi sono state regolarmente pagate per l'intero ammontare;
 - d) la data, qualora si sia già verificata, di regolare entrata in funzione degli impianti e dei macchinari;
 - e) ex post, la documentazione sul rispetto del principio DNSH (Allegato 9);
 - f) l'ottemperanza agli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060.
5. La verifica amministrativa e tecnica sulla rendicontazione del saldo attesta che il PSA è completo e funzionale rispetto al PSA approvato e certifica l'ammissibilità delle spese sostenute nonché la quota residua di aiuto calcolata quale differenza tra il contributo totale spettante per la realizzazione del PSA e quanto già erogato da Sardegna Ricerche con l'anticipazione. Qualora tale saldo sia negativo, nel senso che il contributo per le spese effettivamente sostenute sia inferiore al valore corrispondente all'anticipazione, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute.
6. All'atto di erogazione del saldo, l'ammontare dell'agevolazione concessa è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L'ammontare dell'agevolazione così determinata non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione provvisoria.
7. A conclusione della verifica tecnica e della verifica amministrativa il Direttore Generale di Sardegna Ricerche determina la liquidazione e il pagamento degli aiuti a saldo provvisoriamente concessi o l'eventuale revoca.

ART. 16 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Le imprese beneficiarie sono obbligate, pena decadenza dai benefici provvisoriamente concessi, a:

- a) realizzare le attività descritte nel PSA approvato rispettando i termini di avvio e conclusione indicati in sede di domanda, osservando le prescrizioni delle presenti Disposizioni attuative, del Provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti e del Disciplinare;
- b) nel caso di imprese non residenti sul territorio regionale alla data della domanda, trasmettere a Sardegna Ricerche entro i termini previsti la documentazione attestante l'avvenuta apertura della unità produttiva sul territorio regionale;
- c) cofinanziare il PSA e documentare la disponibilità sul conto corrente dedicato all'operazione della liquidità necessaria pari almeno al 25% del PSA approvato;
- d) ottemperare agli oneri di invio della documentazione richiesta secondo le tempistiche indicate nelle presenti disposizioni;
- e) comunicare a Sardegna Ricerche le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la condizione di soggetto beneficiario rispetto alla Stabilità delle operazioni e le eventuali variazioni della compagine societaria;
- f) ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate nell'ambito del PR SARDEGNA FESR 2021-2027;
- g) rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese prescritte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi pubblici e Fondi strutturali, nonché a garantire la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate) e rendicontare a Sardegna Ricerche le spese sostenute secondo le prescrizioni delle presenti Disposizioni attuative ed i successivi atti approvati da Sardegna Ricerche trasmettendo i giustificativi di spesa e di pagamento e la documentazione giustificativa dello stato di attuazione delle attività approvate;
- i) garantire che le spese rendicontate siano reali e che gli investimenti tecnologici, i prodotti/servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del Piano;
- j) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di erogazione attraverso altri programmi comunitari, nazionali o regionali. Il Beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente al completamento del PSA e alla chiusura dell'intervento;
- k) presentare il rendiconto finale a conclusione delle operazioni unitamente alla richiesta dell'erogazione del saldo;
- l) conservare fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo tutti i documenti relativi al PSA sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta (art. 82 Reg (UE) 2021/1060);
- m) in caso di rinuncia alla domanda o al contributo, darne tempestiva comunicazione a Sardegna Ricerche via PEC;
- n) comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il PSA cofinanziato;

- o) comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni del Piano approvato secondo le prescrizioni delle presenti Disposizioni attuative;
- p) consegnare la reportistica descrittiva di quanto realizzato alla data prevista per la “Fase 2 - Sviluppo” che prevede un momento di monitoraggio in loco delle attività realizzate (milestone);
- q) inviare a Sardegna Ricerche, alla conclusione dell'intervento, la Domanda di erogazione del saldo e la relazione descrittiva finale e quanto previsto dalle presenti Disposizioni attuative;
- r) autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dai documenti programmatici di riferimento e dalla normativa in materia di aiuti di stato;
- s) garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- t) dichiarare di impegnarsi, al momento del pagamento dell'aiuto, a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- u) possedere e mantenere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- v) restituire i contributi erogati, maggiorati di interessi al tasso legale alla data di emissione del provvedimento di revoca restando a totale carico del soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione;
- w) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- x) ultimare le attività entro il termine previsto dalle Disposizioni attuative e dal PSA approvato e purché tale termine sia compatibile con il cronoprogramma del PR FESR 2021-2027;
- y) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
- z) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dalle Disposizioni attuative e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata dalle presenti Disposizioni e a garantire la conformità con la normativa di settore;
- aa) accettare eventuali controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del PSA e il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni attuative e dal provvedimento di concessione.

ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, e attuarle in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito di Sardegna Programmazione.
2. In questo contesto l'impresa beneficiaria deve comunicare e promuovere i progetti attraverso azioni e strumenti ed è tenuto a:
 - a) valorizzare in tutti i materiali di comunicazione, informazione e pubblicità, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video prodotto nelle attività di divulgazione del Progetto, il cofinanziamento europeo ricevuto da parte di Sardegna Ricerche mediante l'utilizzo del blocco

istituzionale dei loghi obbligatori del programma FESR e del logo istituzionale di Sardegna Ricerche messi a disposizione dei beneficiari;

- b) creare un sito web del Progetto e/o pubblicare sul proprio sito web e/o su proprio canale social una sintetica descrizione del Progetto, dei soggetti coinvolti, degli obiettivi e dei risultati attesi e del sostegno ricevuto, prestando attenzione all'aggiornamento di tali informazioni nel tempo;
 - c) esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione con descrizione, obiettivi e risultati del progetto finanziato, evidenziando il sostegno ricevuto e inserendo i loghi citati. È disponibile il simulatore ufficiale di poster, targhe e cartelloni messo a disposizione per i beneficiari dalla Commissione europea, Online generator, al seguente link: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_it?lang=it;
 - d) documentare con iniziative/eventi, immagini fotografiche e video, il Piano di sviluppo aziendale approvato.
3. Tutte le informazioni sulle iniziative intraprese e i materiali prodotti per gli adempimenti sopra riportati dovranno essere adeguatamente evidenziati nella relazione scientifica intermedia/finale e trasmessi unitamente ad essa a Sardegna Ricerche.
4. L'impresa beneficiaria è altresì tenuta ad accettare:
- a) di essere inclusa nell'elenco delle operazioni selezionate, pubblicato on-line nel sito Sardegna Programmazione e nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri <https://opencoesione.gov.it/it/>, che contiene il nome del Beneficiario, il titolo del progetto e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche a esso assegnate;
 - b) di essere inclusa nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 49 del ricordato Reg. (UE) 2021/1060;
 - c) che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico "Arachne", attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).
5. Per quanto non esplicitato o comunicato nelle presenti Disposizioni Attuative e da Sardegna Ricerche nel corso del progetto, l'impresa beneficiaria è tenuta a fare riferimento a quanto riportato sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27, al seguente link: <https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27>.

ART. 18 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

1. I beneficiari sono tenuti, pena decadenza degli aiuti, al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione del PSA in particolare:
 - qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro cinque anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;

- qualora entro cinque anni a far data dall'erogazione del saldo, l'impresa beneficiaria cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di sovvenzione al di fuori della Sardegna;
 - qualora entro cinque anni, per le MPI a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento.
2. Le spese relative all'acquisto di attivi immateriali possono essere ammesse alle agevolazioni unicamente se utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di investimento, figurare nell'attivo dell'impresa beneficiaria e devono restare associate al programma agevolato per almeno cinque anni.

ART. 19 CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Piano di sviluppo aziendale ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte di Sardegna Ricerche e dell'Autorità di Gestione del PR Sardegna FESR 2021-2027, in merito all'attuazione dell'intervento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese sono state effettivamente sostenute, in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali.
2. Il Piano può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti nazionali e comunitari aventi titolo.
3. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei 5 (cinque) anni successivi alla data di completamento del Piano, ossia dall'erogazione del saldo.
4. Il Piano approvato prevede un crono programma delle attività realizzate nella fase intermedia, che costituisce un momento di monitoraggio in loco e la consegna della reportistica descrittiva di quanto realizzato (milestone).
5. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti.

ART. 20 REVOCA E RINUNCIA

1. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione potrà essere revocato, integralmente o in misura parziale, da Sardegna Ricerche che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa con "avvio di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/9", nei seguenti casi:
 - a) la valutazione tecnica, circa la realizzazione del PSA e il raggiungimento degli obiettivi previsti, dia esito negativo, ovvero sia accertata una variazione sostanziale tale da modificare gli obiettivi e i risultati attesi oggetto dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi della Commissione tecnica;
 - b) il Beneficiario non abbia comunicato per iscritto eventuali variazioni considerate non sostanziali rispetto al piano approvato che devono essere autorizzate da Sardegna Ricerche nel rispetto da quanto stabilito dalle presenti disposizioni attuative;
 - c) il Beneficiario non ottemperi alle prescrizioni delle presenti Disposizioni attuative, ovvero la valutazione negativa di quanto trasmesso per ottemperare alle prescrizioni stesse;
 - d) nel caso di imprese prive di unità produttiva in Sardegna, qualora questa non venga aperta e non vengano rispettati i termini previsti dalle presenti Disposizioni;
 - e) nel caso di mancato avvio delle attività entro i termini previsti dalle presenti Disposizioni;

- f) qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla Legge o dalle presenti Disposizioni attuative per la concessione del contributo, la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario, quali ad esempio l'impresa Beneficiaria non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - g) qualora, anche a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
 - h) venir meno delle condizioni di fattibilità tecnico economica del Piano, mancato rispetto degli impegni previsti in capo alla Beneficiaria dal provvedimento di concessione provvisoria e dal Disciplinare per i beneficiari dell'anticipazione degli aiuti;
 - i) il Piano realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
 - j) mancato raggiungimento degli obiettivi dallo stesso previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - k) il Piano ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini indicati in sede di presentazione della Domanda di accesso ed eventuali proroghe approvate;
 - l) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili alla Impresa beneficiaria;
 - m) non venga osservato il rispetto dell'obbligo di Stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione del PSA.
2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato per il venir meno dei requisiti di ammissibilità, in caso di rinuncia dell'impresa Beneficiaria, qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove per imperizia o altro comportamento l'impresa Beneficiaria comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.
3. In caso di revoca del contributo l'Amministrazione, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, aumentate degli interessi, calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, incrementato di 5 punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Trovano, inoltre, applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove la Beneficiaria dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.

5. È facoltà dell'Amministrazione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili alla Beneficiaria, nell'utilizzo o nella rendicontazione dei contributi concessi, che possono compromettere la realizzazione del Piano nei tempi massimi previsti.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le agevolazioni in misura parziale qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate. Le spese accertate non ammissibili restano a totale carico della Beneficiaria.
7. Nel caso in cui la Beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del Piano di sviluppo aziendale dovrà comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche, via PEC, tale volontà, restituendo i contributi percepiti, maggiorati degli interessi previsti dalla legge.
8. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR)

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti sono raccolti presso l'Agenzia Sardegna Ricerche e trattati per le finalità di cui al presente avviso e per i quali è fornita l'informativa consultabile nell'Appendice 5 "*Informativa per il trattamento dei dati personali*".

ART. 22 SOGGETTO RESPONSABILE DELLE MISURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Le attività e le funzioni relative alla gestione del programma e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca e recupero dell'agevolazione sono affidate a Sardegna Ricerche in qualità di Organismo intermedio individuato con Deliberazione Giunta Regionale RAS N. 44/17 del 14.12.2023, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Reg. (UE) 1060/2021. 2.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la responsabile del procedimento "Sostegno allo sviluppo delle nuove imprese innovative" è la Dott.ssa Valeria Floris. Il responsabile del Settore Finanziamenti e Innovazione nelle MPMI (FIT) e responsabile del Programma è il Dott. Antonino Grimaldi.

ART. 23 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. può essere esercitato mediante motivata istanza inviata all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegna ricerche.it.

ART. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti convengono di devolvere alla esclusiva competenza del Foro di Cagliari tutte le controversie scaturenti dalla esecuzione del presente Programma. Per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, l'annullamento o revoca del provvedimento di concessione per fatti diversi dall'inadempimento del Beneficiario, la competenza è del TAR Sardegna.

ART. 25 PUNTO DI CONTATTO QUALIFICATO

È istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al link: Punto di contatto UE - Sardegna Programmazione <https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/punto-di-contatto-ue>.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Bando è pubblicato sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche e di Sardegna Programmazione. La pubblicazione di tutti gli atti relativi alla presente procedura ha valore di notifica nei confronti degli interessati. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura. Per quanto non espressamente previsto dal Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le Direttive di attuazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

ART. 27 INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Al fine di una condivisione preliminare della proposta progettuale (PSA), modalità operative, sostenibilità degli interventi, identificazione degli obiettivi e coerenza del PSA con le finalità e con l'oggetto del programma, è possibile prenotare un incontro con il settore FIT utilizzando la seguente e-mail fit@sardegna ricerche.it

ALLEGATI

- | | |
|------------|--|
| Allegato.1 | Piano di sviluppo aziendale |
| Allegato.2 | Piano di lavoro del servizio |
| Allegato.3 | Dichiarazione inerente alla capacità finanziaria della richiedente e atto di impegno |
| Allegato.4 | Dichiarazione dimensione aziendale, ai sensi del Reg. (UE)n. 651/2014 |
| Allegato.5 | Domanda di anticipazione dell'aiuto |
| Allegato.6 | Domanda di pagamento del saldo |
| Allegato.7 | Schema di fidejussione bancaria |
| Allegato.8 | Dichiarazione DNSH - ex ante |
| Allegato.9 | Dichiarazione DNSH - ex post |

APPENDICI

- | | |
|-------------|--|
| Appendice 1 | Settori ammissibili – Codici ATECO |
| Appendice 2 | Guida alla procedura per la presentazione della domanda su piattaforma SIPES |
| Appendice 3 | Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione |
| Appendice 4 | Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde |
| Appendice 5 | Informativa per il trattamento dei dati personali |
| Appendice 6 | Disciplinare |